



COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 21 DEL 31 LUGLIO 2021

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 1

Conferma delle misure disposte con l' Ordinanza regionale n.19 del 2021 (*Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*). Aggiornamento delle disposizioni dell'Ordinanza regionale n.20 del 2021 (*Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall'estero nel territorio della Campania*). Disposizioni in tema di eventi pubblici ed aperti al pubblico.

CONFERMA DELLE MISURE IN SCADENZA: DISPOSIZIONI PER SPETTACOLI E CONTROLLI ALL'AEROPORTO

È stata pubblicata l'Ordinanza n.21 del 31.7.2021 emanata dal Presidente Vincenzo De Luca, che proroga le misure in scadenza e aggiorna alle direttive che scatteranno dal **6 agosto** sul territorio nazionale, le disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all'aeroporto di Capodichino..

Ecco una sintesi del dispositivo:

"...Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del **1° agosto 2021 e fino al 31 agosto 2021**:

1. sono confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 19 del 25 giugno 2021- pubblicata sul BURC in pari data- e, in particolare:

1.1. **dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:**

a) **è fatto divieto di vendita** con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;

b) **è fatto divieto di consumo** di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;

c) ai bar, “baretto”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, **è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli**;

d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1.2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto **del divieto di assembramenti**, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.

1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, **l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.**

2. Lo svolgimento, sul territorio regionale, di spettacoli, concerti ed eventi pubblici ed aperti al pubblico – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, come modificate ed integrate dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nonché delle misure disposte dal DPCM 2 marzo 2021, la cui efficacia è stata prorogata al 31 agosto 2021- è subordinato alla definizione ed adozione, da parte delle competenti Autorità, delle misure e specifiche prescrizioni, da individualizzare sulla base delle concrete caratteristiche dei luoghi e dei singoli eventi, idonee a scongiurare assembramenti ed altre situazioni di rischio sanitario anche nelle aree limitrofe al luogo di svolgimento e ad assicurare i relativi controlli.

3. A modifica ed aggiornamento dell’Ordinanza regionale n. 20 del 22 luglio 2021: - è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi per i quali l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021 non

preveda l'obbligo di isolamento fiduciario all'arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati dall'USMAF in raccordo con l'Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell'ASL NA 1 secondo le modalità già definite con Ordinanza n.20/2021, in conformità alla disciplina di cui al DPCM 17 giugno 2021. La menzionata ordinanza n.20/2021 resta confermata per quanto non previsto nel presente provvedimento".

IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 21/2021 E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 2 Agosto 2021

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)